Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Mercoledì, 2 agosto 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1247**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

miglioramento genetico degli alberi forestali;
salvaguardia e valutazione delle risorse genetiche;
geologia applicata.

Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti semestrali di produzione e controllo delle sementi e di batteriologia fitopatologica mutano la denominazione in quella di principi e metodologie genetiche delle produzioni sementiere (annuale) e di fitobatteriologia (annuale) ed i seguenti insegnamenti passano da semestrali ad annuali:

bachicoltura e apicoltura;
colture protette;
coniglicoltura;
edilizia zootecnica;
fisioclimatologia animale;
foraggicoltura;
frutticoltura industriale;
igiene zootecnica;
micotossicologia;
patologia delle piante ortive;
patologia delle sementi;
tecnica delle applicazioni frigorifere.

L'art. 76, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria, è modificato nel senso che all'istituto di agronomia e coltivazioni erbacee fa capo anche l'insegnamento di giardini e tappeti erbosi; all'istituto di microbiologia agraria e tecnica fa capo l'insegnamento di microbiologia delle contaminazioni dell'ambiente e dei prodotti agricoli, all'istituto di zootecnia fa capo l'insegnamento di fisiologia della nutrizione animale; all'istituto di meccanica agraria fanno capo gli insegnamenti di meccanizzazione delle aziende zootecniche e di macchine e attrezzature per la sistemazione e per grandi movimenti di terra. All'istituto di industrie agrarie fa capo l'insegnamento di chimica e tecnologia degli alimenti; all'istituto di estimo rurale e contabilità fa capo l'insegnamento di metodologia della pratica estimativa; all'istituto di entomologia agraria fa capo l'insegnamento di entomologia forestale.

Dopo l'art. 76, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del seminario di studi di genetica agraria.

Seminario di studi di genetica agraria

Art. 77. — Il seminario di genetica agraria è istituito con lo scopo di promuovere il progresso degli studi di genetica applicata alle produzioni vegetali e animali attraverso conferenze, cicli di lezioni, riunioni e pubblicazioni a carattere interdisciplinare e di ampliare e completare la formazione e la preparazione scientifica dei giovani.

Art. 78. — Organo direttivo del seminario è il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è nominato dal consiglio di facoltà; esso è costituito da cinque professori ufficiali della facoltà di agraria, almeno tre dei quali appartenenti agli istituti di miglioramento genetico delle piante agrarie, di agronomia e coltivazioni erbacee e di zootecnia.

Art. 79. — Il consiglio direttivo stabilisce le linee generali di sviluppo e le attività scientifiche del seminario.

Art. 80. — Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un direttore. Il consiglio e il direttore durano in carica tre anni.

Gli atti amministrativi hanno la firma del direttore che è il responsabile del seminario.

Art. 81. — Il seminario ha sede presso l'istituto di miglioramento genetico nelle piante agrarie.

Art. 129 - all'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti istituti policattedra:

istituto di clinica medica veterinaria;
istituto di ispezione degli alimenti;
istituto di patologia delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici;
istituto di alimentazione e nutrizione animale;
istituto di zootecnica.

L'art. 130, relativo al centro di microscopia elettronica, è abrogato e sostituito dal seguente:

E' istituito presso l'Università degli studi di Bari un centro di microscopia elettronica. Esso ha sede propria e svolge attività scientifica e didattica in campo medico, biologico e abiologico.

Il centro è diretto da un comitato esecutivo composto dal direttore e da sette membri in rappresentanza delle facoltà di medicina e chirurgia, ingegneria, scienze, agraria, farmacia, economia e commercio e medicina veterinaria.

Il direttore è nominato, per un quinquennio, dal rettore su proposta dei rappresentanti delle facoltà in seno al comitato esecutivo fra i professori ufficiali dell'Università di Bari particolarmente competenti nel campo della microscopia elettronica.

I membri rappresentanti delle facoltà sono designati dai rispettivi consigli di facoltà; essi durano in carica per due anni e possono essere confermati.

Al comitato esecutivo è devoluta la responsabilità dell'attività scientifica e della gestione tecnica ed amministrativa del centro.

Il centro dispone di un fondo destinato sia al mantenimento e al miglioramento delle attrezzature sia alle spese di gestione.

Detti fondi sono costituiti da:

a) una dotazione annuale stabilita, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bari;

b) fondi provenienti da enti pubblici o privati, sia sotto forma di donazione, sia in seguito a richieste del comitato esecutivo;

c) contributo dei vari istituti o ricercatori per le ricerche eseguite.

Il funzionamento del centro è disciplinato da un apposito regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1977, n. 1248.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, n. 728, concernente modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1965, n. 979 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, n. 914, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, n. 728, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 ottobre 1977;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, n. 728, nel senso che nel quinto comma per mero errore di trascrizione è stata omessa la parola « entro »;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, n. 728, è rettificato nel senso che nel quinto comma le parole « ... è eletto il 31 dicembre di ogni anno ... » sono abrogate e sostituite dalle seguenti « ... è eletto entro il 31 dicembre di ogni anno ... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. 397.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1973, n. 1187, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1973, n. 1187, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974;

Visti i verbali degli organi accademici dell'Università di Camerino, adottati nelle sedute del 20 aprile 1972, 9 aprile 1974 e 26 aprile 1974;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1973 nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica (art. 32) l'insegnamento di progressi stocastici deve leggersi processi stocastici;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1973, n. 1187, è rettificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica (art. 32) l'insegnamento di progressi stocastici deve leggersi processi stocastici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1978.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1963, con il quale il rag. Germano Sprela è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 12 ottobre 1977, con la quale il rag. Germano Sprela ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal rag. Germano Sprela dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano a decorrere dal 30 dicembre 1977.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1978

LEONE

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1978
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 220

(6223)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamina Benros » sciroppo, flacone da g 200, della categoria 10 supposte per adulti e della serie di categoria 10 supposte per bambini, della ditta Benros medicinali, in Trescore Balneario - Cenate Sotto. (Decreto di revoca n. 5189/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 2 novembre 1957, 20 agosto 1959, 21 ottobre 1961, 17 agosto 1964 e 3 maggio 1971, con i quali sono state registrate ai numeri 5023, 5023/B e 5023/B-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Balsamina Benros » sciroppo, flacone da g 200, la categoria 10 supposte per adulti e la serie di categoria 10 supposte per bambini, a nome della ditta Benros medicinali già con sede in Milano, via Petrarca, 24, ed ora in Trescore Balneario - Cenate Sotto (Bergamo), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole, contenendo le confezioni

un numero di supposte variabili da 5 a 10 e risultando la quantità di benzoato di sodio inferiore del 47 % nei confronti del dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsamina Benros » sciroppo, flacone da g 200, della categoria 10 supposte per adulti e della serie di categoria 10 supposte per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 5023, 5023/B e 5023/B-1, in data 2 novembre 1957, 20 agosto 1959, 21 ottobre 1961, 17 agosto 1964 e 3 maggio 1971 a nome della ditta Benros medicinali di Trescore Balneario - Cenate Sotto (Bergamo).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5781)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corazol » gocce, nella confezione flacone da 10 ml, della ditta Ital Suisse Co. S.a.s., in Casarile. (Decreto di revoca n. 5174/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 febbraio 1967, con il quale è stata registrata al n. 5115 la specialità medicinale denominata « Corazol » gocce, nella confezione flacone da 10 ml a nome della ditta già Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a. ed ora Ital Suisse Co. S.a.s., con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultanto agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione all'associazione, alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corazol » gocce, nella confezione flacone da 10 ml, registrata al n. 5115 in data 13 febbraio 1967 a nome della ditta Ital Suisse Co. S.a.s., con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5783)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pirergan » compresse, nella confezione scatola da 40 e delle relative categorie sciroppo flacone da 100 cc, crema vasetto da g 40 e soluzione nebulizzatore da 10 cc, della ditta Terna - Terapeutici nazionali, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5187/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 29 febbraio 1956 e 14 settembre 1956, con i quali vennero registrate ai numeri 9678, 9678/A, 9678/B e 9678/C rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pirergan » compresse, nella confezione scatola da 40 e le relative categorie sciroppo flacone da 100 cc, crema vasetto da g 40 e soluzione nebulizzatore da 10 cc, a nome della ditta Terna - Terapeutici nazionali, già con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via B. Buozzi, 100, ed ora in Brescia, via dei Mille, 21, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Pirergan» compresse, nella confezione scatola da 40 e delle relative categorie sciroppo flacone da 100 cc, crema vasetto da g 40 e soluzione nebulizzatore

da 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 9678, 9678/A, 9678/B e 9678/C in data 29 febraio 1956 e 14 settembre 1956 a nome della ditta Terna - Terapeutici nazionali, con sede in Brescia, via dei Mille, 21.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5779)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Euresan » sciroppo, della ditta Benros S.r.l., in Cenate Sotto. (Decreto di revoca n. 5175/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 novembre 1972, con il quale è stata registrata al n. 14642 la specialità medicinale denominata « Euresan » sciroppo, nella confezione flacone da 60 ml a nome della ditta Benros S.r.l., con sede in Cenate Sotto (Bergamo), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole poiché le quantità di destrometorfano bromidrato e di cloruro di ammonio sono risultate inferiori al dichiarato rispettivamente dell'8,33 % e del 71 %;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Euresan » sciroppo, nella confezione flacone da 60 ml, registrata al n. 14642 in data 17 novembre 1972, a nome della ditta Benros S.r.l. di Cenate Sotto (Bergamo).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5784)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 1.084.690.000.000, ai sensi dello art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 565.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 565, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dall'art. 2 della legge medesima, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166636/66-AE-3 in data 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 309, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 1.084.690.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengono regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166636/66-AE-3 in data 10 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento esigibile sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Legge 8 agosto 1977, n. 565 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979 l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o piu certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 162.703.500, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 81.351.750, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4428 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1978
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 333

(6243)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 406.190.000.000, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 565.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 565, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dall'art. 2 della legge medesima, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166210/66-AE-2 in data 14 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 85, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 406.190.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia la esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166210/66-AE-2 in data 14 novembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento esigibile sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Legge 8 agosto 1977, n. 565 », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 60.928.500 pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 30.464.250 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4428 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1978
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 332

(6244)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 411.770.000.000, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 565.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 565, in virtù del quale il Ministro del Tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dall'art. 2 della legge medesima, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 165609/66-AE in data 4 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 340, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 411.770.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia la esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 165609/66-AE in data 4 ottobre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978 mediante mandato di pagamento esigibile sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Legge 8 agosto 1977, n. 565 », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 61.765.500, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corri-

spondersi a rate semestrali uguali di L. 30.882.750, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4428 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1978
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 331

(6245)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6248)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978 e 15 giugno 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 10 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6247)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari;

Considerato che il dott. Salvatore Carlini, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria è deceduto;

Vista la nota n. 6550 del 24 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato l'ing. Franco Tassi in sostituzione del dott. Salvatore Carlini, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'ing. Franco Tassi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Salvatore Carlini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5945)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Padova.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova;

Viste le dimissioni del sig. Alfonso Ciotta da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore credito e assicurazione;

Vista la nota n. 9387 del 25 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Padova ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Ruggero Bernardini in sostituzione del sig. Alfonso Ciotta, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ruggero Bernardini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova in rappresentanza dei lavoratori del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Alfonso Ciotta, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5944)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Dichiarazione di « territorio indenne da brucellosi bovina » della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 5458 del 21 giugno 1978, con la quale l'ufficio veterinario provinciale di Reggio Emilia chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Reggio Emilia è dichiarato « indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6246)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Norme per la vendita al pubblico di specialità medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, con indicazioni di carattere ginecologico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 6 febbraio 1963, con il quale la vendita delle specialità medicinali costituite da sostanze ad azione progestinica, per via orale, è subordinata all'obbligo della ricetta medica, rinnovata volta per volta;

Ritenuta la necessità, a parziale modifica del predetto decreto, di subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita al pubblico di tutte le specialità medicinali contenenti progestinici, estrogeni, soli ed associati, che comunque abbiano indicazioni di carattere ginecologico, nonché l'opportunità di prescrivere l'obbligo che la loro somministrazione sia effettuata sotto il controllo del medico;

Ritenuta, altresì, la necessità di subordinare all'obbligo di presentazione di ricetta medica la vendita al pubblico di tutte le specialità medicinali contenenti progestinici, estrogeni, soli od associati, con sole indicazioni contraccettive, nonché l'opportunità di prescrivere l'obbligo che la loro somministrazione sia effettuata sotto il controllo del medico;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 13 dicembre 1975 e del 6 maggio 1976;

Visti gli articoli 123, 124, 167 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, con il quale si approva la sostituzione delle tabelle 4 e 5 della Farmacopea ufficiale, VIII edizione;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico di tutte le specialità medicinali di produzione nazionale e provenienti dall'estero contenenti estrogeni, progestinici, soli e associati, con indicazioni di carattere ginecologico, è subordinata a presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta.

La ricetta deve essere conservata dal farmacista.

I medici chirurghi che prescrivono le specialità medicinali di cui sopra, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, il nome e domicilio dell'ammalato al quale la rilasciano; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione, nei riguardi del mezzo e del tempo; apporvi la data e la firma.

I prodotti di cui sopra vanno inseriti nella tabella 5 approvata con decreto ministeriale 10 gennaio 1977, in sostituzione della stessa tabella della Farmacopea ufficiale, VIII edizione.

Art. 2.

Le specialità medicinali di cui al precedente articolo debbono recare sulle etichette le seguenti avvertenze, con caratteri rossi e ben evidenti: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta » e « Da usarsi sotto il controllo del medico ».

Art. 3.

La vendita al pubblico di tutte le specialità medicinali di produzione nazionale e provenienti dall'estero contenenti estrogeni, progestinici, soli e associati, aventi soltanto indicazioni contraccettive, è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Le specialità medicinali di cui al comma precedente debbono recare sulle etichette le seguenti avvertenze: « Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica » e « Da usarsi sotto il controllo del medico ».

I prodotti di cui sopra vanno inseriti nella tabella 4, approvata con decreto ministeriale 10 gennaio 1977, in sostituzione della stessa tabella della Farmacopea ufficiale, VIII edizione.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni alla produzione e al commercio delle specialità medicinali di cui ai precedenti articoli 1 e 3, di uniformarsi, provvedendo, ove occorra, alla sostituzione delle etichette delle confezioni in vendita con altre complete delle avvertenze prescritte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato agli organi sanitari regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6265)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio **1978.**

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone;

Viste le dimissioni del dott. Franco Perillo da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la nota n. 4227 del 9 giugno 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il rag. Franco Testa in sostituzione del dott. Franco Perillo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Franco Testa è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Franco Perillo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5943)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Trasferimento della sede legale da Milano a Genova della società « Società italiana di revisione S.p.a. - Revis » autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1968, con il quale la società « Società italiana di revisione S.p.a. - Revis », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 14 ottobre 1977, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale da Milano a Genova, nonché la successiva lettera-istanza del 19 dicembre 1977;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 19 giugno 1968, concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Società italiana di revisione S.p.a. - Revis » per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi Genova anziché Milano.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(6214)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Autorizzazione alla società « Latinfiduciaria - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Latinfiduciaria - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Latinfiduciaria - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(6213)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1374/78 del consiglio, del 20 giugno 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1375/78 del consiglio, del 20 giugno 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1376/78 del consiglio, del 21 giugno 1978, che proroga fino al 31 luglio 1978 talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1377/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1378/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1379/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1380/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1381/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1382/78 della commissione, del 23 giugno 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1383/78 della commissione, del 23 giugno 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1384/78 della commissione, del 23 giugno 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, in seguito denominato UNICEF, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1385/78 della commissione, del 23 giugno 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Guinea Bissau a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1386/78 della commissione, del 23 giugno 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1387/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che definisce il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 1388/78 della commissione, del 23 giugno 1978, recante l'applicazione, all'inizio della campagna 1978-79, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1389/78 della commissione, del 22 giugno 1978, che ripristina nel Regno Unito gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 1390/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2835/77 della commissione, relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro.

Regolamento (CEE) n. 1391/78 della commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità d'applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero.

Regolamento (CEE) n. 1392/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1393/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1394/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 3 luglio 1978.

Decisione n. 1395/78/CECA della commissione, del 23 giugno 1978, che modifica la decisione n. 3002/77/CECA relativa all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le norme in materia di prezzi.

Pubblicati nel n. L 167 *del* 24 *giugno* 1978.

(155/C)

Regolamento (CEE) n. 1396/78 del consiglio, del 20 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1397/78 del consiglio, del 20 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1358/77 che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1398/78 del consiglio, del 20 giugno 1978, che fissa, per la campagna saccarifera 1978-79, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima.

Regolamento (CEE) n. 1399/78 del consiglio, del 20 giugno 1978, che fissa, per la campagna saccarifera 1978-79, i prezzi d'intervento derivati, il prezzo d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi della barbabietola, i prezzi d'entrata, l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione e l'importo del rimborso per il compenso delle spese di magazzinaggio e che stabilisce il coefficiente di calcolo della quota massima speciale.

Regolamento (CEE) n. 1400/78 del consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica.

Regolamento (CEE) n. 1401/78 del consiglio, del 20 giugno 1978, che fissa, per la campagna saccarifera 1978-79, il contributo differenziale da riscuotere per lo zucchero preferenziale greggio e l'importo differenziale da concedere per lo zucchero di canna greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1402/78 del consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce, per la campagna saccarifera 1978-79, misure destinate ad agevolare lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1403/78 della commissione, del 26 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1404/78 della commissione, del 26 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1405/78 della commissione, del 22 giugno 1978, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1406/78 della commissione, del 22 giugno 1978, che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a norma dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78.

Regolamento (CEE) n. 1407/78 della commissione, del 26 giugno 1978, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia e sulle importazioni in Belgio e nel Lussemburgo di aceto di alcole ottenuto in Francia.

Regolamento (CEE) n. 1408/78 della commissione, del 26 giugno 1978, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1409/78 della commissione, del 26 giugno 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L.

Regolamento (CEE) n. 1410/78 della commissione, del 26 giugno 1978, che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1411/78 della commissione, del 26 giugno 1978, recante quattordicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1412/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di lana o di peli fini della voce doganale 53.11 originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1413/78 della commissione, del 23 giugno 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fili di amianto della sottovoce doganale 68.13 B I originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1414/78 della commissione, del 26 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1415/78 della commissione, del 26 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1416/78 della commissione, del 26 giugno 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Pubblicati nel n. L 170 *del* 27 *giugno* 1978.

(156/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 27 luglio 1978 Frattarolo Vincenzo, notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Rocchetta Sant'Antonio, distretto notarile di Foggia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Frattarolo Adolfo.

(6266)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica psichiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di clinica psichiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6287)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al Consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Polesine, in Rovigo, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 110, il Consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Polesine, in Rovigo, è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 135.000.000, un immobile da destinare a sede degli uffici.

(6250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 28 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844,35	844,35	844,30	844,35	844,40	844,30	844,45	844,35	844,35	844,35
Dollaro canadese	747,20	747,20	748,50	747,20	747,40	747,15	748 —	747,20	747,20	747,20
Franco svizzero	476,60	476,60	476,20	476,60	475,90	476,55	476,10	476,60	476,60	476,60
Corona danese	151,29	151,29	151,20	151,29	151,15	151,25	151,30	151,29	151,29	151,30
Corona norvegese	156,72	156,72	156,70	156,72	156,65	156,60	156,73	156,72	156,72	156,72
Corona svedese	186,59	186,59	186,50	186,59	186,55	186,55	186,61	186,59	186,59	186,60
Fiorino olandese	380,50	380,50	380,60	380,50	380,75	380,45	380,63	380,50	380,50	380,50
Franco belga	26,119	26,119	26,13	26,119	26,12	26,10	26,13	26,119	26,119	26,11
Franco francese	191,92	191,92	192,20	191,92	191,95	191,90	191,99	191,92	191,92	191,92
Lira sterlina	1614,90	1614,90	1615,50	1614,90	1615,10	1614,85	1615,45	1614,90	1614,90	1614,90
Marco germanico	411,65	411,65	411,50	411,65	411,70	411,60	411,65	411,65	411,65	411,65
Scellino austriaco	57,097	57,097	57,10	57,097	57,11	57,05	57,115	57,097	57,097	57,10
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,55	18,40	18,50	18,35	18,50	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	10,95	10,95	10,9650	10,95	10,94	10,90	10,954	10,95	10,95	10,95
Yen giapponese	4,406	4,406	4,42	4,406	4,450	4,35	4,406	4,406	4,406	4,40

Media dei titoli del 28 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,925
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Ricostruzione)	98,025
» 5 % (Città di Trieste)	97,225
» 5 % (Beni esteri)	96,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	75,550
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	86,275
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,775
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 1978-80	100,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,725
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,075
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,200
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,925
» » » 10 % 1- 1-1981	94,675
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	844,40
Dollaro canadese	747,60
Franco svizzero	476,35
Corona danese	151,295
Corona norvegese	156,725
Corona svedese	186,60
Fiorino olandese	380,565
Franco belga	26,124
Franco francese	191,955
Lira sterlina	1615,175
Marco germanico	411,65
Scellino austriaco	57,106
Escudo portoghese	18,45
Peseta spagnola	10,952
Yen giapponese	4,406

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Dozza

Con deliberazione della giunta regionale 26 aprile 1978, n. 1201 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 2506/2413 nella seduta del 24 maggio 1978) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Dozza (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 65.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5727)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monzuno

Con deliberazione della giunta regionale 7 marzo 1978, n. 631 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 1798/1770 nella seduta del 19 aprile 1978 con la esclusione di alcuni punti riguardanti la normativa agricola) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monzuno (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 20 marzo 1975, n. 21.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5728)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castel Guelfo

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1340 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2586/2475 nella seduta del 25 maggio 1978) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castel Guelfo (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1975, n. 56.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5729)

Variante al piano regolatore generale del comune di Sant'Agata Bolognese

Con deliberazione della giunta regionale 18 aprile 1978, n. 1085 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 2285/2203 nella seduta dell'11 maggio 1978 con la esclusione di alcuni punti riguardanti la normativa agricola) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1975, n. 126 e 12 maggio 1976, n. 98/*b*.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5730)

Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1342 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2588/2456 nella seduta del 25 maggio 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 3 maggio 1977, n. 113.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5736)

Variante al piano regolatore generale del comune di Minerbio

Con deliberazione della giunta regionale 26 aprile 1978, n. 1196 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2503/2412 nella seduta del 24 maggio 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Minerbio (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 25 ottobre 1976, n. 117.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5737)

Approvazione del piano di zona del comune di Portomaggiore

Con deliberazione della giunta regionale 23 maggio 1978, n. 1492 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2982/2845 nella seduta del 20 giugno 1978) è stato approvato il piano dell'edilizia economica e popolare del comune di Portomaggiore (Ferrara) adottato con deliberazione del consiglio comunale 13 luglio 1977, n. 60.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5738)

Approvazione del piano di zona del comune di Castello di Serravalle

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1978, n. 1334 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 1° giugno 1978 con atto n. 2683/2570) è stato approvato il piano dell'edilizia economica e popolare del comune di Castello di Serravalle (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 12 febbraio 1976, n. 21.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5739)

Integrazione della deliberazione concernente approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Modena.

Con deliberazione della giunta regionale 14 marzo 1978, n. 708 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1672/1705 in data 12 aprile 1978) è stata integrata completando l'elencazione degli atti, la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Modena approvata con precedente deliberazione della giunta regionale 31 gennaio 1978, n. 209.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5740)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 15 giugno 1978;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 140, che modifica l'art. 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Sentita la provincia di Bolzano, la quale, con nota numero V/28/Pa/p del 14 aprile 1978, ha chiesto di non bandire il concorso per la parte che la riguarda, essendo in corso la modifica delle relative norme;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978 n. 288);

2) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e successive modificazioni;

3) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

4) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*;

5) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandata al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) lo loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre, in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio,

cancelliere, segretrio comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Uffico I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio I (concorsi magistrati) della Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invaldo o mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio e dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di reduce della deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui lo interessato risiede.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, numero 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa

deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6 delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti dichiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti; estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziale.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura: l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove obbligatorie di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta sui ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974 e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.

Disposizioni particolari e convocazione dei candidati

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della Magistratura, sotto condizione dello accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi al palazzo dei congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, Roma, nei seguenti giorni:

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L, il 22 gennaio 1979, dalle ore 9 alle ore 12,30;

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z, il 23 gennaio 1979, dalle ore 9 alle ore 12,30,

per le seguenti operazioni:

a) *identificazione personale;*
b) *ritiro della speciale tessera di riconoscimento;*
c) *consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.*

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame indicati nell'articolo seguente.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Art. 11.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dei congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 1979 con inizio alle ore 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (didici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono la idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dello art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1978
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 214

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di . . .

Il sottoscritto dott. . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 2 agosto 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . . a . . . (1);

b) è residente a . . ., via .

e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . ., via . . . . ., pretura di . . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . . presso l'università degli studi di . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5).

Data, .

Firma . (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo e i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione e obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire a pena di irricevibilità della domanda l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(6267)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali della guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 40, concernente norme di avanzamento per i sottufficiali e per i militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari della guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 546, e successive modificazioni, recante aumenti di organico dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 9 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1978, registro n. 13 finanze, foglio n. 7, che stabilisce l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che stabilisce i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali della guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della guardia di finanza di: .

a) quattrocentotrenta allievi per il contingente ordinario;

b) cento allievi per il contingente di mare.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale;

un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;

non abbiano superato il 35° anno di età;

non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;

abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

abbiano statura non inferiore a metri 1,65;

abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

siano in possesso di diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

Non si applicano gli aumenti di limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

I concorrenti per il contingente di mare debbono inoltre essere in possesso di uno dei seguenti diplomi:

maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;

maturità tecnica aeronautica, indirizzo navigazione aerea;

maturità tecnica aeronautica, indirizzo assistenza alla navigazione aerea;

maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;

maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;

maturità tecnica industriale, indirizzo meccanica;

maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;

maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;

maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;

padrone marittimo per il traffico e la pesca;

tecnico delle industrie meccaniche;

meccanico navale;

apparecchiatore elettronico;

elettricista installatore ed elettromeccanico;

radiotelegrafista di bordo;

montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;

tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I militari della guardia di finanza, contingente di mare, che partecipano al concorso ai sensi del precedente punto 1 possono concorrere per i posti riservati a tale contingente.

Tutti i requisiti debbono esere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, viale XXI aprile n. 51, Roma - Nomentano, al quale sarà presentata o fatta pervenire unitamente al modello meccanografico « AS », da ritirarsi presso qualunque comando della guardia di finanza che fornirà anche le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso di titolo di scuola media inferiore e per i concorrenti del contingente di mare, il possesso di uno dei diplomi indicati al precedente art. 2; copia del titolo di studio ed eventualmente del diploma dovrà essere allegata alla domanda.

Il concorrente che sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare:

grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita;

data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;

reparto di appartenenza;

titolo di studio di cui è in possesso;

eventuali procedimenti penali pendenti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazioni di recapito o derivanti da forza maggiore.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo il comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio d'informazioni che saranno raccolte dai comandi della guardia di finanza e stese su modello conforme a quello stabilito dal comando generale;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratterstiche o di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di corpo al comando scuole - centro di reclutamento, entro il termine stabilito dal comando generale, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa.

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto centro di reclutamento corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza presidente;

due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

Per i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio espresso in sede di visita medica, qualora il concorrente ne faccia richiesta scritta all'atto della comunicazione, è soggetto a revisione da parte di una commissione costituita da:

un colonnello della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicati ai concorrenti dal comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento.

Nel caso in cui il partecipante al concorso abbia chiesto di essere ammesso a giudizio di revisione, il comando scuole, centro di reclutamento, qualora ritenga ciò necessario per l'emissione del suddetto giudizio, provvederà a convocarlo per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

La dentatura dovrà essere in buone condizioni. Sono tollerate carie, mancanza di denti e protesi fisse estetiche purché la masticazione risulti efficiente.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislabia o disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;
schermografico;
oftalmico;
esame dell'urina.

I concorrenti devono presentarsi alla visita medica di primo accertamento muniti di un certificato rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* da uno dei seguenti enti, dal quale risulti l'esito dell'esame sierologico del sangue per l'accertamento della lue;

laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
laboratorio degli ospedali di prima e seconda categoria;
laboratorio del dispensario comunale.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto esame può essere effettuato presso gli ospedali militari.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica è escluso dal concorso.

Art. 8.

I concorrenti giudicati idonei in sede di visita medica o che abbiano ottenuto la revisione del giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che avrà luogo nella data e nelle sedi che saranno rese note agli interessati all'atto della comunicazione del giudizio di visita medica o di quello di revisione.

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati composti da ufficiali del Corpo che saranno nominati con determinazione del comandante generale della guardia di finanza.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio della prova scritta e orale è composta da:

un generale della guardia di finanza, presidente;
due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;
due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta e l'idoneità in sede di accertamento psico-attitudinale, di cui al successivo art. 10, è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 10.

Il concorrente giudicato idoneo alla prova scritta di cui al precedente art. 9 è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza, presidente;
due ufficiali inferiori della guardia di finanza, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, sarà sottoposto allo esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 12.

Art. 12.

La commissione di cui all'art. 9 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 9, così maggiorata:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi;

qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui al precedente art. 11, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio;

qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella guardia di finanza, fino al massimo di punti 1,30 ventesimi; nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3.

Art. 13.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, a pena di esclusione dal concorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che

abbiano soltanto concorso alla leva, per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva.

b) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli di cui al precedente art. 12;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della guardia di finanza come allievo;

l) originale del diploma del titolo di studio e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2 o copia autentica in conformità dello art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato. In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autentica entro il 1° settembre 1979.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° settembre 1979, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 gennaio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) devono essere di data posteriore di quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 14.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza, ammessi al concroso, perdono il grado.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 15.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, allo atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità;
passaporto;
tessera personale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

I militari della guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento; gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizo nel Corpo.

Art. 16.

I concorrenti che non siano in servizio nella guardia di finanza, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede della scuola sottufficiali della guardia di finanza del Lido di Ostia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di color giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per consulti o interventi operatori, anche se per ragioni d'urgenza sia stato disposto il ricovero in clinica o lo intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1978
Registro n. 30 Finanze, foglio n. 157

ALLEGATO 1

Modello della domanda
(compilare in stampatello
o a macchina in carta da bollo)

Al comando scuole della guardia di finanza - ROMA - NOMENTANO

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . , provincia . . . . . , il . . . . . domiciliato a . . . . . . provincia . . . . . , in via o piazza . . . . . . n. . . . c.a.p. . . . , chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di aver conseguito il diploma di . . . . . . di cui si allega copia.

Allega debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico dal quale risultano gli ulteriori elementi per la partecipazione al concorso.

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (4) . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'uffciale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia*:

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.

La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.

I primi anni del Regno d'Italia; la triplice alleanza.

La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.

La prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.

La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.

L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) *Educazione civica*:

Diritti e doveri del cittadino.

L'ordinamento della Repubblica italiana: il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale, le regioni, le provincie, i comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;

concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, ruscello, laghi, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;

elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;

le alpi e gli appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;

mare, coste, golfi, isole e penisole;

fiumi e laghi;

pianure;

prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare;

industria, artigianato e commercio;

principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura dei numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari.

Incolonnamento dei numeri interi e decimali.

Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.

Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.

Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.

Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità. Misure degli angoli.

Numeri complessi, addizione e sottrazione.

Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Frazioni proprie, improprie e apparenti, numeri misti.

Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.

Proporzioni.

Interesse e sconto.

Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, concorrenti, complementari, oblique.

Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.

Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, raggio, apotema, perimetro, area.

Calcolo pratica del perimetro e dell'area (regola diretta e — escluso il quadrato — regola inversa).

Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.

Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.

Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.

Facili problemi come per l'aritmetica.

p. *Il Ministro delle finanze*
ERMINERO

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

(1) *Scritta* (durata: tre ore):

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

(2) *Orale* (durata: venti minuti):

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

p. *Il Ministro delle finanze*
ERMINERO

(6257)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

Si informa che con decreto 7 luglio 1978, n. 7/BS, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1977:

1) condotta comunale di Bagolino;

2) condotta consorziale di Cedegolo-Berzo Demo-Cevo-Malonno-Paisco Loveno-Saviore-Sellero;

3) condotta consorziale di Darfo-Angolo-Artogne-Gianico-Pian Camuno;

4) condotta consorziale di Edolo-Corteno Golgi-Incudine-Monno-Sonico;

5) condotta consorziale di Gussago-Castegnato-Cellatica-Rodengo Saiano;

6) condotta consorziale di Ponte di Legno-Temù-Vione-Vezza d'Oglio;

7) condotta consorziale di Rudiano-Comezzano Cizzago-Roccafranca-Urago d'Oglio;

8) condotta consorziale di Tavernole S/M-Bovegno-Collio-Irma-Marmentino-Pezzaze.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 31 ottobre 1978 presso l'ufficio veterinario provinciale di Brescia, via Cantore, 20, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(6238)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2700/S)

OSPEDALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia;

tre posti di assistente di medicina generale;

tre posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia.

Per requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

(2702/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di anestesia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia;

due posti di aiuto di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

(2703/S)

OSPEDALE «IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA» DI ISOLA DEL LIRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia esterna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(2721/S)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di assistente di ostetricia-ginecologia;

un posto di primario e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(2701/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(2697/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(2698/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2695/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(2696/S)

OSPEDALE « MONTE DEI POVERI » DI RUTIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rutigliano (Bari).

(2716/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(2719/S)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(2720/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI SORA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(2699/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Annullamento del concorso ad un posto di assistente della divisione di radioterapia e medicina nucleare con annessa sezione di degenza.

Si comunica, ad ogni conseguente effetto, che è stato annullato il bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di radioterapia e medicina nucleare con annessa sezione di degenza, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 giugno 1978.

(2722/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1978, n. **24.**

Provvedimenti a favore del movimento cooperativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 23 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 4 dello statuto, la Regione riconosce alla cooperazione la funzione sociale e un ruolo fondamentale nella determinazione e nell'attuazione della programmazione dello sviluppo economico regionale.

La Regione istituisce la commissione regionale della cooperazione e concede contributi a favore delle sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo operanti in Piemonte ed aderenti alle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, per le materie di competenza.

Art. 2.

La commissione regionale della cooperazione è composta da:

a) il presidente della giunta regionale o suo delegato, che la presiede ed un assessore o suo delegato designato dal presidente della giunta, volta per volta;

b) tre rappresentanti per ciascuna delle sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;

c) cinque rappresentanti del consiglio regionale, eletti dal consiglio nel proprio àmbito, di cui due in rappresentanza della minoranza;

d) un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo Piemontese, ESAP;

e) un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali, IRES;

f) un rappresentante della Finpiemonte.

I componenti la commissione sono nominati con decreto del presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.

Esplica le funzioni di segretario della commissione un funzionario della giunta regionale designato dal presidente.

La commissione durerà in carica quanto l'assemblea regionale.

Per la partecipazione alle sedute della commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 3.

Alla commissione regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) studiare la cooperazione, in relazione alle cause che ne generano l'esigenza e agli effetti che essa determina nell'economia regionale; proporre alla giunta indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui disegni di legge della giunta regionale in tema di cooperazione;

c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di cooperazione al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse;

d) esprimere parere sui programmi e sui criteri regionali di concessione dei contributi secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge;

e) esprimere parere su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal consiglio o dalla giunta regionale.

Art. 4.

La commissione regionale per la cooperazione adotta un proprio regolamento interno e articola la propria attività anche in specifiche sottocommissioni di lavoro di volta in volta ritenute necessarie.

La commissione regionale e le sottocommissioni di lavoro possono avvalersi della presenza e dell'opera di esperti dei diversi settori in cui si esplica l'attività della cooperazione.

La commissione regionale, per il coordinamento delle attività, nomina nel suo seno un ufficio di presidenza composto dal presidente e da un rappresentante di ciascuna delle sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Art. 5.

La commissione regionale è convocata dal presidente, sentito l'ufficio di presidenza, almeno una volta ogni tre mesi o quante altre volte il presidente stesso lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un terzo dei componenti.

Art. 6.

La giunta regionale, per gli scopi di cui all'art. 1, è autorizzata per gli esercizi 1978 e successivi a concedere contributi alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, sulla base dei programmi presentati dalle stesse, della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna sezione quale emergerà dal quadro seguente:

a) il 40% tenendo conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi del Ministero del lavoro;

b) per il restante 60 % in base ai criteri fissàti dalla commissione che tengano anche conto del numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente, del numero complessivo dei soci e del volume di attività delle cooperative stesse.

Art. 7.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 6 le sezioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le domande devono essere corredate da:

a) il programma relativo alle iniziative che si intendono intraprendere;

b) il preventivo di spesa;

c) la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle spese sostenute, a partire dalla seconda domanda di contributo.

Per il primo anno di applicazione il termine di cui al primo comma deve intendersi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della presente legge.

Art. 8.

La giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dalla presente legge, determina i contributi; sentito il parere della commissione regionale della cooperazione.

Art. 9.

Alla spesa per il finanziamento della commissione di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 si fa fronte per gli anni finanziari 1978 e successivi con lo stanziamento corrispondente a quello del cap. 840 del bilancio per l'anno finanziario 1977.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 150 milioni.

All'onere di cui al precedente comma per gli anni finanziari 1978 e 1979 si provvede per una parte di 75 milioni mediante una riduzione da 300 a 225 milioni dell'autorizzazione di spesa stabilita, per gli anni finanziari medesimi, dall'art. 8, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 47 per le sovvenzioni di cui all'art. 13 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, e per la restante parte di 75 milioni mediante una quota di pari ammontare attribuita alla regione Piemonte, a decorrere dall'anno finanziario 1978, a seguito del riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni; negli stati di previsione della spesa viene

istituito apposito capitolo con la denominazione « Contributi alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e con lo stanziamento di 150 milioni ».

Al maggior onere di 75 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni successivi si farà fronte con una quota di pari ammontare della maggiore somma attribuita alla regione Piemonte a decorrere dall'anno finanziario 1980, a seguito del riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè iscrivendo negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti anni il capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 è abrogato il capoverso di cui al n. 2, primo comma, dell'art. 13 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 che recita: « Alle associazioni regionali delle cooperative agricole che risultino effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte e che facciano capo alle organizzazioni nazionali di assistenza, rappresentanza, vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute a sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1567 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 maggio 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1978, n. **25.**

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti regionali, integrazione art. 24 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 23 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai dipendenti regionali, sono attribuite in aggiunta al periodo di congedo previsto dall'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sei giornate complessive di riposo, come disposto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto *a*) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 maggio 1978

VIGLIONE

(5222)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1978, n. **26.**

Bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 30 *maggio* 1978)

(*Omissis*).

(5223)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1978, n. **27.**

Sanzioni per irregolarità rilevate nell'esercizio dei servizi di trasporto - Modifica alla legge regionale 6 aprile 1978, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 6 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1978, n. 16, è così modificata:

a) quando venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica o finanziaria prescritti dalla legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1978, n 16, è integrato con: « fatte salve le attribuzioni del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, ai sensi delle vigenti disposizioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 maggio 1978

VIGLIONE

(5224)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1978, n. **28.**

Interventi a favore delle attività produttive nelle zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977, nella provincia di Alessandria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977 nella provincia di Alessandria ed in attesa degli appositi provvedimenti statali, la Regione partecipa alla costituzione di un fondo presso la camera di commercio di Alessandria, operante mediante la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito a favore delle aziende agricole, commerciali, industriali ed artigiane della provincia danneggiate dalla alluvione.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 75 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 14040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo con la denominazione: « Quota a carico della Regione Piemonte per la costituzione di un fondo per il

finanziamento a breve termine delle aziende agricole, commerciali, industriali ed artigiane della provincia di Alessandria colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977» e con lo stanziamento di 75 milioni in termini di competenza e di cassa.

Lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di 75 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 giugno 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1978, n. 29.

Istituzione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione della riserva naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive, è istituita, con la presente legge, la riserva naturale speciale del Bosco del Vaj.

Art. 2.
Confini

I confini della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, incidente sul comune di Castagneto Po, sono individuati nella allegata planimetria, in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge.

I confini della riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta «Regione Piemonte - riserva naturale speciale del Bosco del Vaj».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Bosco del Vaj, con particolare riguardo agli aspetti forestali e botanici;

2) promuovere la valorizzazione delle attività forestali ed agricole della zona, garantendo la continuità delle cure colturali al bosco;

3) favorire la fruizione a fini scientifici e culturali, sociali e didattici. Le modalità di fruizione sono stabilite, sentiti gli enti e le associazioni interessate, secondo le indicazioni del consiglio comunale di Castagneto Po, recepite nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 4.
Durata della destinazione

La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2. ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
Gestione

I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono predisposti dalla giunta regionale d'intesa con il comune di Castagneto Po.

Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal comune di Castagneto Po, che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la giunta regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali.

Art. 6.
Controllo

Il comune di Castagneto Po redige annualmente un bilancio preventivo, ed uno consuntivo, relativi alla gestione della riserva naturale del Bosco del Vaj, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ed approvazione dei competenti organi di controllo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio comunale di Castagneto Po, relative alla gestione della riserva naturale del Bosco del Vaj, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della giunta regionale.

Art. 7.
Norme vincolistiche

Sull'intero territorio della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

g) costruire nuovi edifici od opere sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Sino all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Castagneto Po è fatto divieto di costruire nuovi edifici sui terreni non soggetti a vincolo idrogeologico.

Su tutto il territorio della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente art. 3.

La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale.

Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio della riserva saranno previste in apposito piano di assestamento forestale, sentita l'amministrazione comunale.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) per quanto concerne la silvicoltura, sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

2) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino.

Con apposito regolamento, approvato dal consiglio regionale, sentito il parere del comune di Castagneto Po, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità d'uso del territorio della riserva, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

Art. 8.
Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*), primo comma, dell'art. 7 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) del primo comma del precedente art. 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *e*) e *g*) del primo comma ed alle limitazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

Le violazioni alla limitazione di cui al n. 2) del precedente art. 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art 7 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9.
Vigilanza

La vigilanza della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è affidata:

a) a personale di sorveglianza dipendente dal comune di Castagneto Po;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 10.
Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 1.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj » e con lo stanziamento di L. 1.000.000 in termini di competenza e di cassa; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al cap. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di L. 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 25.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj » e con lo stanziamento di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al cap. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di L. 25 000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale

Per la redazione del piano di assestamento forestale, di cui al quinto comma del precedente art. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 10.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano di assestamento forestale della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj » e con lo stanziamento di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al cap. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di lire 10.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 8 saranno iscritti al cap. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 giugno 1978

VIGLIONE

(5225)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100732140)